

TI_GERICHTE 32.2012.18 vom 23. Januar 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-01-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2012.18

FR: TI_GERICHTE 32.2012.18 du 23 janvier 2012

IT: TI_GERICHTE 32.2012.18 del 23 gennaio 2012

Regeste

Domanda di condono di rendite indebitamente percepite. Confermata l'assenza del presupposto della buona fede non avendo l'assicurato comunicato il suo divorzio. Confermata anche la trattenuta mensile dalla corrente rendita per compensare il credito da restituzione

Erwägungen

E. 8

luglio 2003 (doc. AI 35), 19 ottobre 2006 (doc. AI 44) e 22 novembre 2010 (doc. AI 50) l'Ufficio AI aveva informato l'assicurato della continuazione del versamento della rendita (incluso quindi anche la rendita complementiva) non essendo stato constatato un cambiamento del grado d'invalidità. Nonostante che nelle stesse comunicazioni alla voce "Indicazioni importanti" sono indicate le modifiche delle condizioni personali ed economiche che possono influenzare il diritto alla prestazioni da comunicare all'amministrazione – tra cui ogni cambiamento dello stato civile (matrimonio/divorzio) -, l'assicurato non ha comunicato all'Ufficio AI e tantomeno alla Cassa il proprio divorzio. Anche in occasione dello scritto informativo del 29 novembre 2007 circa l'abolizione delle rendite complementari AI per coniuge (introdotta dalla 5a revisione dell'AI, con effetto dal 1° gennaio 2008), l'insorgente è rimasto silente sul suo cambiamento dello stato civile risalente al 5 novembre 2002. Non solo, è notorio che la persona divorziata titolare della rendita d'invalidità non ha più diritto alla rendita complementiva per la moglie. Nel ricorso l'assicurato ammette di essersi dimenticato di segnalare alla _____ il suo divorzio, pensando che tale segnalazione spettasse al giudice del divorzio. Dal momento che dopo il divorzio l'insorgente ha continuato a percepire la rendita complementiva per la moglie, egli doveva rendersi conto che la sua supposizione non era corretta. Quale altro motivo di giustificazione il ricorrente rileva che "in quel periodo" relativo al divorzio, è avvenuto anche il decesso del padre ed il fallimento della sua ditta. Ora, siccome il padre è deceduto il 10 febbraio 2001 (cfr. doc. 1) e la ditta è fallita il 15 maggio 1998 e cancellata da RC il 15 novembre 2000 (cfr. doc. 2), questi eventi sono accaduti prima del divorzio e quindi non potevano "influenzare" il suo dovere di informare il cambiamento di stato civile. In queste circostanze, dunque, la violazione dell'obbligo di informare è da ricondurre ad un comportamento, per lo meno, gravemente negligente. Non essendo adempiuto il presupposto della buona fede, rettamente l'Ufficio AI ha respinto la domanda di condono in oggetto senza verificare se l'ulteriore condizione cumulativa, quella relativa all'onere gravoso, fosse o meno realizzata. 2.5. Con la decisione contestata, al fine di incassare ratealmente il credito da restituzione, l'Ufficio AI ha disposto la trattenuta mensile di fr. 220.-- della corrente rendita intera sino all'estinzione del debito da parte dell'assicurato. Secondo l'art. 20 cpv. 2 LAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997), applicabile anche

all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 2 LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute: - i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (lett. a); - i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità lett. b); - i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie (lett. c). Questa norma di legge ha carattere obbligatorio e l'amministrazione ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (DTF 115 V 341 consid. 2a pag. 342 e riferimenti). La possibilità di compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e il credito invocato (DTF 130 V 505 consid. 2.4 pag. 510-512 e riferimenti; vedi anche RCC 1983 pag. 69). La compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477). Nel caso in esame, sulla base dei combinati articoli 50 cpv. 2 LAI e 20 cpv. 2 LAVS, a ragione che l'Ufficio AI può compensare il credito da restituzione della rendita completa con la corrente rendita. Va poi ricordato che, conformemente la giurisprudenza, la compensazione con la rendita può essere operata solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 136 V 291 consid. 6.1 con riferimenti; Kieser, Rechtsprechung zur AHVG, 2005, p. 155; cfr. anche marg. 10919 delle Direttive sulle rendite AVS e AI [DR], stato 1° gennaio 2008), questo non solo in caso di rendite correnti ma anche per rendite versate con effetto retroattivo (DTF 136 V 291 consid. 6.2; marg. 10921 delle DR). Se le entrate non dovessero superare il minimo vitale ex art. 93 LEF, allora il credito da restituzione deve essere dichiarato irrecuperabile (cfr. marg. 10802 delle DR, cfr. DTF 111 V 103 consid. 3b dove si trattava di una compensazione di una rendita con contributi arretrati). Va qui precisato che, conformemente la recente giurisprudenza del TF, nel caso in cui l'autorità competente in materia di aiuto sociale ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione (DTF 136 V 293 consid. 8). In concreto, non trattandosi di compensazione tra prestazioni sociali anticipate e rendite arretrate, la Cassa avrebbe dovuto procedere al calcolo del minimo vitale ex art. 93 LEF per verificare l'ammissibilità della compensazione in parola. Tuttavia, come si evince dallo scritto 27 febbraio 2012 dello stesso ufficio AI, nonché dalla documentazione allegata, essa ha proceduto alla verifica dell'onere gravoso ex 25 LPG (cfr. consid. 2.3). Dal calcolo è risultato che l'assicurato dispone di un'eccedenza di fr. 14'209.--, motivo per cui rettamente la Cassa rileva "come la deduzione di fr. 220.-- rispettivamente fr. 2'640.-- annuali per la restituzione delle prestazioni ricevute a torto risulta più che ragionevole e non dovrebbe compromettere il minimo esistenziale del signor RI 1" (doc. VIII). In merito alle spese di cassa malati e sanitarie, che secondo l'assicurato superano fr. 17'000.-- (doc. IV), nel medesimo scritto altrettanto pertinentemente la Cassa ha evidenziato come le spese di malattia "sono effettivamente fr. 6'185 per l'anno 2011 (cfr. Visione d'insieme dell'estratto per la dichiarazione d'imposta 2011) e fr. 2'060 per il 2010. Nel calcolo abbiamo tenuto conto dell'importo del 2011 punto 1 lettera f spese supplementari per malattia). I premi

cassa malati (punto 1, lettera g del foglio di calcolo) ammontano a fr. 5'820.-- come previsto all'art. 5 cpv. 3 OPGA) ”. In conclusione, l'amministrazione ha correttamente respinto la domanda di condono dell'assicurato, disponendo la trattenuta mensile di fr. 220.-- sulla rendita d'invalidità per il rimborso rateale della restituzione delle rendite complete indebitamente percepite. Ne consegue che la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve essere respinto. 2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l'esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell'insorgente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.